

**Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 – C=Holdings / EUIPO – Trademarkers (C=commodore)**(Causa T-672/16) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento di decadenza — Registrazione internazionale che designa l'Unione europea — Marchio figurativo C=commodore — Domanda di declaratoria di inefficacia della registrazione internazionale — Articolo 158, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 198, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001] — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001] — Mancanza di uso effettivo per una parte dei prodotti e dei servizi coperti dalla registrazione internazionale — Esistenza di ragioni legittime per la mancata utilizzazione»]**

(2019/C 82/53)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrente:** C=Holdings BV (Oldenzaal, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente P. Maeyaert e K. Neefs, successivamente P. Maeyaert e J. Muyltermans, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Gája, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO:** Trademarkers NV (Anversa, Belgio)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13 luglio 2016 (procedimento R 2585/2015-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Trademarkers e la C=Holdings.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 13 luglio 2016 (procedimento R 2585/2015-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la Trademarkers NV e la C=Holdings BV, è annullata nella parte in cui la commissione di ricorso ha respinto il ricorso della C=Holdings relativamente all'esistenza di ragioni legittime per la mancata utilizzazione della registrazione internazionale di cui è titolare.*
- 2) *L'EUIPO è condannato alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 410 del 7.11.2016.

**Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — Pipiliagkas / Commissione**(Causa T-689/16) <sup>(1)</sup>

**(«Funzione pubblica — Funzionari — Assegnazione — Decisione avente effetto retroattivo — Articolo 22 bis dello Statuto — Autorità non competente — Responsabilità — Risarcimento dei danni materiali e morali»)**

(2019/C 82/54)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

**Ricorrente:** Nikolaos Pipiliagkas (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente J.-N. Louis e N. de Montigny, successivamente J.-N. Louis, avvocati)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, successivamente G. Gattinara e L. Radu Bouyon, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sull'articolo 270 TFUE e diretta, da un lato, all'annullamento della decisione del 22 dicembre 2015 del capo dell'unità «Gestione della carriera e delle prestazioni» della direzione generale «Risorse umane e sicurezza» della Commissione, relativa alla riassegnazione retroattiva del ricorrente e, dall'altro, al risarcimento degli asseriti danni materiali e morali da lui subiti.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione del 22 dicembre 2015 del capo dell'unità «Gestione della carriera e delle prestazioni» della direzione generale «Risorse umane e sicurezza» della Commissione europea, relativa alla riassegnazione del sig. Nikolaos Pipiliagkas a far data dal 1° gennaio 2013, è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dal sig. Pipiliagkas.*
- 4) *Il sig. Pipiliagkas sopporterà la metà delle proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 441 del 28.11.2016.

---

**Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2018 — CX/ Commissione**

(Causa T-743/16 RENV) (<sup>1</sup>)

**(«Funzione pubblica — Funzionari — Sanzione disciplinare — Dimissioni — Diritti della difesa — Doveri di sollecitudine — Articolo 22, paragrafo 1, dell'allegato IX dello Statuto — Articoli 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali — Responsabilità — Realtà del danno — Nesso di causalità»)**

(2019/C 82/55)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: CX (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: F. Simonetti e C. Ehrbar, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 270 TFUE e diretta a ottenere, da un lato, l'annullamento della decisione del 16 ottobre 2013, in cui la Commissione ha constatato che il ricorrente si è reso colpevole di due gravi infrazioni e gli ha, di conseguenza, inflitto la sanzione delle dimissioni senza riduzione dei diritti pensionistici, nonché, dall'altro, il risarcimento dei danni che il ricorrente asserisce di aver subito a causa di tale decisione.

**Dispositivo**

- 1) *La decisione del 16 ottobre 2013, con cui la Commissione europea ha inflitto a CX la sanzione delle dimissioni senza riduzione pro tempore dei diritti pensionistici, è annullata.*